INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 14

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e i conto competenza sui capitoli 7501 e 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Le disponibilita' del capitolo 7212 in conto residui del bilancio del Ministero dei trasporti per il 1993, non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Le disponibilita' dei capitoli 1574, 2557 e 7502 del bilancio del Ministero dei trasporti non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1994 sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1994, non più in vigore dal 31 gennaio 1995 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-660-1994/art-14-conservazione-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it